

REGOLAMENTO CALENDARIO REGIONALE EVENTI

1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento definisce i criteri di richiesta, autorizzazione ed inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni di competenza del Comitato Regionale Puglia FSI, cui spettano i compiti definiti all'art. 30, comma 1 dello Statuto FSI ed all'art. 114 del Regolamento Organico Federale; definisce, altresì, i criteri e le priorità per la formazione del calendario regionale.

1.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento del Calendario Nazionale.

1.3 Il presente regolamento entra in vigore per le manifestazioni con data di inizio dal 1 Gennaio 2017 in poi.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE

2.1 Le richieste di autorizzazione devono pervenire al Comitato Regionale Puglia:

A. Nel termine indicato nel bando di assegnazione della manifestazione da parte del Comitato Regionale Pugliese o dell'organismo FIDE/FSI che provvede all'assegnazione;

B. Non meno di **60 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, per i tornei a cadenza lunga soggetti ad omologazione Elo Italia/FIDE;

C. Nel termine di **30 giorni** per tutti gli altri tornei.

2.2 Le richieste devono essere inoltrate utilizzando il modulo on-line, accessibile da parte dei Presidenti di Società e degli organizzatori accreditati, attraverso l'area riservata del sito ufficiale del CRP (www.federscacchipuglia.it), compilando tutti i suoi campi. Ai fini della priorità e del rispetto dei termini fa fede la data generata dal sistema.

2.3 **Le richieste redatte o trasmesse diversamente a quanto indicato negli art. 2.1. e 2.2. non saranno esaminate.** Le richieste incomplete possono essere regolarizzate entro il termine previsto al punto 2.1. lett. A e B a seconda della manifestazione oggetto della richiesta e sempre che la data non sia stata preclusa da altra richiesta confliggente.

2.4 Si definiscono tornei storici quei tornei omologati FSI aperti a tutti i tesserati ed a partecipazione non locale (almeno il 10% degli iscritti non devono essere tesserati per società locali), organizzati dalla medesima società o organizzatore, che siano stati svolti per almeno 5 anni in un periodo non superiore a 7 anni, in un determinato giorno o periodo dell'anno e in una determinata provincia della Regione.

2.5 Le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tornei storici, affinché possano avvalersi del diritto di priorità maturato, devono essere effettuate non meno di 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione, se a cadenza lunga e soggetti ad omologazione Elo Italia/FIDE, e non meno di 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione per tutti gli altri a cadenza breve; decorso tale limite temporale, le richieste per tornei storici saranno considerate al pari delle altre per tornei non storici. Le date di svolgimento dei tornei storici non dovranno discostarsi di più o meno 15 giorni dalla media delle date degli anni precedenti.

2.6 I tornei storici verranno autorizzati e calendarizzati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta; tutti gli altri tornei, non istituzionali, verranno autorizzati e calendarizzati a non più di 90 giorni dall'inizio della manifestazione, salvo motivato diniego come riportato successivamente.

2.7 In caso di diniego di autorizzazione, l'organo regionale deputato all'inserimento nel Calendario Nazionale comunicherà all'indirizzo e-mail dell'organizzatore indicato nel modulo di richiesta nonché all'organo competente ai sensi degli artt. 2 e 9 del regolamento calendario nazionale, le motivazioni del diniego nel termine di 15 giorni dalla data della richiesta determinata ai sensi dell'art. 2.2. **Contro il provvedimento di diniego e contro i provvedimenti autorizzativi di altra richiesta confliggente, è ammesso ricorso al CRP entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito del calendario regionale o dal ricevimento della comunicazione di diniego. Il ricorso sospende i termini di cui agli artt. 2 e 9 del regolamento del calendario nazionale.** Il CRP provvederà, sentiti gli interessati nel termine di 7 giorni salvo ragioni di improrogabile e motivata urgenza. In mancanza di provvedimento esplicito il ricorso si intende respinto con i medesimi motivi e gli interessati potranno rivolgersi all'organo competente ai sensi del Regolamento calendario nazionale.

2.8 Gli affiliati ed organizzatori che richiedono alla FSI l'autorizzazione per i tornei che hanno inizio nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre devono inviare copia della richiesta al CRP.

2.9 Gli organizzatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione sono tenuti a comunicare il bando per l'approvazione del CRP a non meno di 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione: in difetto l'autorizzazione potrà essere revocata. L'organizzatore è tenuto a rispettare luogo e modalità di svolgimento della manifestazione così come indicate in richiesta e nel bando. Sono ammesse variazioni tra richiesta e bando purché non comportino variazioni peggiorative. E' ammesso l'annullamento della manifestazione purché comunicata entro 10 gg. dalla data di inizio della stessa con le modalità di cui al punto 2.2 .

3. CRITERI E PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO REGIONALE

3.1 Al fine di evitare quanto più è possibile sovrapposizioni tra tornei in Regione **anche se non omologati dalla FSI ma organizzati o arbitrati da tesserati o affiliati FSI**, vengono definiti gruppi di manifestazioni e tornei che non ammettono alcuna contemporaneità in Regione (c.d. priorità assoluta) e tornei che ammettono contemporaneità a determinate condizioni (c.d. priorità relativa) :

A. Tornei a priorità assoluta

- Finali regionali (CIA, CIS U16, CIG U16, GPSP, CIS femminile, TSS/CS, Trofeo CONI)
- Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione e altre serie che vedono impegnate squadre pugliesi;
- Tornei a cadenza standard omologati FIDE/FSI con numero di turni superiore a 6;

B. Tornei a priorità relativa

- Finali provinciali (CIA, CIG U16, TSS/CS): non ammettono contemporaneità nella stessa provincia;
- Tornei a cadenza standard omologati FIDE/FSI con turni inferiori a 7: ammettono contemporaneità solo con tornei non a cadenza standard purchè le sedi di gioco siano distanti tra loro oltre km. 150;
- Tornei a cadenza rapid e blitz: salve le limitazioni derivanti dalle precedenti prescrizioni, ammettono contemporaneità con tornei dello stesso tipo purchè le sedi di gioco siano distanti tra loro oltre km. 150.

3.2 Il CRP provvede a pubblicare il calendario delle manifestazioni di propria competenza con priorità assoluta **entro il 1° ottobre dell'anno precedente.**

4. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA

La Società affiliata FSI o il tesserato FSI che organizza un torneo anche non valevole ai fini delle variazioni ELO o per il quale non è richiesto il tesseramento FSI, senza la prescritta autorizzazione o il prescritto parere del CRP o in violazione dei divieti di contemporaneità di cui al paragrafo 3 del presente regolamento oppure annulla un torneo autorizzato senza che siano allegati comprovati impedimenti di forza maggiore, meno di 10 giorni prima della data prevista per il suo inizio, sarà sanzionato, se il fatto non costituisce più grave irregolarità secondo il regolamento nazionale, con:

1. la perdita delle priorità acquisite;
2. la revoca o non assegnazione di finali regionali o provinciali fino al compimento di 2 anni dal fatto;
3. una oblazione pecuniaria, **alternativa alle penalità precedenti**, di €. 300,00.

La corresponsione della somma in oblazione al Comitato Regionale entro 10 giorni dalla sua comunicazione fa venir meno le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 ed estingue la violazione ai fini della recidiva. Per il rispetto del termine fa fede la data della ricevuta di versamento sul conto corrente oppure dell' esecuzione del bonifico. La oblazione pecuniaria alternativa non è ammessa nel caso non siano decorsi 5 anni da precedente sanzione.

Contro la comminatoria delle sanzioni è ammesso ricorso verso il Comitato entro 10 giorni dalla comunicazione all'indirizzo e-mail del sanzionato. Il Comitato acquisite le informazioni necessarie, decide con giudizio inappellabile e ove confermi la sanzione, non sarà ammessa l'oblazione pecuniaria estintiva. E' sempre ammesso ricorso agli organi superiori secondo le disposizioni del regolamento giustizia e disciplina o del regolamento calendario nazionale.

(Regolamento integrale approvato nella riunione del CRP del 18/12/2016)